



Allegato "A"

STATUTO ASSOCIATIVO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO - DURATA

Art. 1) L'Associazione è denominata "SUNNY DAY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" abbreviabile, ove consentito, in "SUNNY DAY A.S.D.".

Art. 2) L'Associazione ha sede in Sant'Ilario d'Enza (RE), Via Val d'Enza n. 53/E.

Art. 3) L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, ed ha come scopo primario ed istituzionale la propaganda, la promozione, la diffusione e lo sviluppo dello sport e di attività sportive in genere, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante l'organizzazione, la gestione e lo svolgimento di ogni forma di attività agonistica, sportiva, ricreativa e motoria in genere, comunque idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport e dell'attività fisica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'insegnamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle svolgimento delle attività sportive in genere.

A tale scopo l'Associazione potrà promuovere, organizzare e gestire, direttamente od indirettamente, corsi di attività sportiva in genere, corsi di ginnastica e di attività motoria in genere, corsi di psicomotricità, corsi di danza e di ballo in genere, corsi di avvio, avvicinamento, insegnamento, aggiornamento e svolgimento della pratica sportiva in genere, stage per allenatori, istruttori e dirigenti, campi sportivi in genere, nonché incontri, dibattiti, rassegne, manifestazioni, spettacoli, feste, gite ed intrattenimenti, nonché collaborare con le strutture e gli organismi scolastici ed enti locali per lo sviluppo della pratica sportiva e motoria in genere nelle scuole d'ogni grado e livello, attività ludica per bambini, animazione sportiva, motoria, ricreativa, educativa nelle parrocchie ed oratori in genere, attività di formazione ed educazione

sportiva, motoria e ricreativa in genere, nonché svolgere altre iniziative utili al raggiungimento dello scopo associativo, onde consentire agli associati e ad eventuali terzi interessati di poter vivere in modo continuo e costante la realtà associativa e la pratica sportiva.

Inoltre l'Associazione potrà partecipare a manifestazioni, campionati e competizioni agonistiche sportive in genere, sia a livello giovanile, sia dilettantistico, organizzate e regolamentate dal C.O.N.I., dalle varie Federazione Sportive Nazionali, dal Centro Sportivo Italiano e/o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dalle leggi vigenti, nonché organizzare direttamente manifestazioni, campionati e competizioni agonistiche sportive in genere, sia a livello giovanile, sia dilettantistico.

L'associazione considera pertanto lo sport e lo sviluppo della pratica sportiva come momento di attività formativa, educativa e di occupazione positiva del tempo libero.


Nello svolgimento dell'attività associativa l'Associazione potrà ricevere somme da terzi in genere a titolo di liberalità, contributi, finanziamenti, pubblicità, altri servizi in genere, somme che saranno sempre e comunque destinate interamente al patrimonio associativo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali.

I vari proventi delle attività associative non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Eventuali avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati al patrimonio o fondo comune dell'Associazione per essere esclusivamente impiegati nell'attività associativa.

Stante la mancanza di fini di lucro é espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.


L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, le norme statutarie



sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e prevedono l'elettività delle cariche associative.

Per il miglior raggiungimento degli scopi istituzionali l'Associazione potrà:

- attuare servizi e strutture per favorire e sviluppare tra gli associati lo svolgimento delle attività ricreative e sportive istituzionali e di tempo libero in genere;
- svolgere attività ricreativa in favore dei propri associati, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro, quale ad esempio la gestione del servizio bar, presso la propria sede associativa;
- stipulare convenzioni ed accordi con enti pubblici, enti privati, società in genere, associazioni riconosciute e non in genere, cooperative, fondazioni, circoli privati, club, comitati, associazioni religiose, parrocchie ed oratori in genere, associazioni di volontariato, O.N.L.U.S., c.r.a.l., scuole di qualsiasi grado o livello, sempre finalizzati alla promozione ed alla gestione delle attività sportive dell'Associazione;
- acquistare beni immobili e mobili in genere;
- avere in gestione palestre, impianti sportivi in genere, attrezzature sportive in genere, dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni, Enti Pubblici e Privati in genere, dalle Associazioni in genere, a seguito d'idonea delibera di assegnazione intrapresa dagli Enti suddetti;
- concedere in gestione palestre, impianti sportivi in genere, attrezzature sportive in genere, anche gratuitamente, a seguito d'idoneo contratto od accordo con il soggetto che usufruirà della palestra, dell'impianto sportivo, dell'attrezzatura sportiva;
- ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura dallo Stato, dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva in genere, da Enti Locali (Comuni, Province e Regioni), da enti privati in genere, da società in



genere, da associazioni in genere, da cooperative, da fondazioni, circoli e club in genere, da privati persone fisiche, per la promozione e la gestione delle varie attività istituzionali;

- collaborare ed aderire ad organismi, associazioni, enti di promozione sportiva in genere, enti pubblici, enti privati e società in genere, con i quali si ritiene utile avere collegamenti per una migliore diffusione degli scopi istituzionali.

Art. 4) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione potrà essere sciolta in qualsiasi momento con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.



Art. 5) Il domicilio degli associati, per i rapporti fra loro e l'Associazione, è l'ultimo comunicato all'Associazione; ogni associato dovrà pertanto farsi parte diligente nel comunicare tempestivamente all'Associazione ogni variazione del proprio indirizzo;


TITOLO II

PATRIMONIO O FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6) Il patrimonio o fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dalle quote sociali d'iscrizione deliberate dal Consiglio Direttivo;
- dalle quote annuali stabilite periodicamente dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali entrate derivanti dallo svolgimento delle attività sociali;
- da ogni bene mobile od immobile di proprietà dell'Associazione e comunque acquisiti;
- da eventuali fondi di riserva formati con le eccedenze risultanti dal rendiconto della gestione; tali eventuali fondi di riserva saranno esclusivamente e totalmente reinvestiti in attività volte a perseguire le finalità associative istituzionali;
- da contributi degli aderenti e di privati;





- da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura;
- da contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni, Enti ed Istituzioni Pubbliche ed Organismi Internazionali, dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dal Centro Sportivo Italiano ed Enti di Promozione Sportiva in genere;
- da entrate derivanti da attività considerate commerciali, da prestazione di servizi, da iniziative promozionali, comunque secondarie, marginali e sempre funzionali alla attività principale istituzionale di cui all'articolo 3).

TITOLO III

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Art. 7) Possono essere associati dell'Associazione persone fisiche interessate, nonché enti e persone giuridiche di qualsiasi natura che abbiano finalità analoghe o connesse con quella dell'Associazione stessa.

L'ammissione a socio è altresì subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

- assenza di condanne penali per delitti dolosi ed in particolare di comminazione di pene che importino l'interdizione dai pubblici uffici;
- assenza di provvedimenti disciplinari nel campo sportivo (sanzioni per illecito sportivo o frode sportiva presso Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione Sportiva in genere) nonché in campo sociale e civile in genere;
- reale condivisione dello scopo associativo.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8) Per essere ammesso all'Associazione occorre presentare domanda d'iscrizione al Consiglio Direttivo e versare la quota d'iscrizione deliberata di anno in anno dallo stesso Consiglio. Sull'ammissione ad associato il Consiglio Direttivo delibera

all'unanimità. Le domande di ammissione presentate da enti collettivi e persone giuridiche in genere dovranno essere sottoscritte dal rappresentante legale, quelle presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.


Le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione; la motivazione del rigetto della domanda d'iscrizione deve essere però fornita dal Consiglio Direttivo al diretto interessato in caso di esplicita richiesta.

Art. 9) L'associato non può disporre dei propri diritti nei confronti dell'Associazione, trasferendoli per atto tra vivi o mortis causa, trattandosi di rapporti di carattere personale non trasferibili a terzi; la quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e, la stessa, non è rivalutabile.

Art. 10) L'associato è obbligato al versamento dei contributi associativi ed all'adempimento delle altre obbligazioni previste dalla legge ed a non compiere atti in contrasto con lo scopo dell'Associazione.

Art. 11) L'Associazione Sportiva può erogare agli associati regolarmente iscritti all'associazione, nell'esercizio diretto d'attività sportive dilettantistiche, somme a titolo d'indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi ai sensi di legge; agli associati possono essere inoltre rimborsate, previa presentazione d'idonea documentazione giustificativa, le spese dai medesimi sostenute per l'organizzazione, realizzazione e lo svolgimento d'attività e manifestazioni sportive in genere alle quali partecipa l'Associazione Sportiva.

Art. 12) Può essere escluso dall'Associazione, l'associato che commetta azioni pregiudizievoli agli scopi, al patrimonio, al buon nome dell'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo, decide sull'esclusione dell'associato con le stesse modalità indicate all'articolo 8) del presente Statuto.





Art. 13) In base al principio democratico e di pari opportunità al quale si ispira il presente Statuto, l'Associazione, se espressamente previsto dalla Federazione Sportiva Nazionale o dall'Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza, procede annualmente alla nomina dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici tesserati al fine di consentire agli stessi il diritto di partecipazione alle Assemblee delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti Nazionali di Promozione Sportiva di appartenenza. Le modalità ed i criteri di nomina dei suddetti rappresentanti sono quelli previsti e stabiliti dai regolamenti delle singole Federazioni Sportive Nazionali e dei singoli Enti Nazionali di Promozione Sportiva per le Associazioni affiliate ai quali pertanto si rimanda o, se nulla in merito è previsto, da un apposito regolamento interno associativo approvato e deliberato dal Consiglio Direttivo tenendo sempre in debita considerazione i principi di democraticità e di pari opportunità.

Conseguentemente, sempre se espressamente previsto dalla Federazione Sportiva Nazionale o dall'Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza dell'Associazione, il Presidente della medesima, con cadenza annuale, convoca e presiede le riunioni degli atleti nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici, tesserati e maggiorenni, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente dell'Associazione Sportiva custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla Federazione Sportiva Nazionale o Ente Nazionale di Promozione Sportiva competente, per il costante aggiornamento degli atti federali.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14) Sono organi dell'Associazione:



- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente dell'Associazione;
- Il Collegio dei Revisori (quando ne ricorrono i presupposti).

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. I titolari delle cariche hanno diritto comunque ad ottenere il rimborso delle spese sostenute durante il loro mandato; in tal caso la documentazione probatoria delle spese sostenute deve essere consegnata al Consiglio Direttivo che, previa verifica, dispone il rimborso richiesto.

TITOLO V

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 15) L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati iscritti alla data di convocazione in regola con il pagamento della quota associativa.



Hanno diritto di voto i soci effettivi maggiorenni in regola con gli obblighi amministrativi verso l'Associazione; ogni associato avente diritto al voto ha diritto ad un solo voto. Le deleghe sono ammesse soltanto fra associati e con un massimo di 3 (tre) per associato;

Art. 16) L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto della gestione. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo od, in sua assenza, da altra persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea degli associati potrà essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria ha luogo:

- entro quattro mesi dalla fine d'ogni esercizio associativo per l'approvazione del





rendiconto economico finanziario presentato dal Consiglio Direttivo;

- quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere questioni sociali d'ordinaria e straordinaria amministrazione;
- quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario;
- quando un quinto almeno degli associati ne richieda la convocazione al Consiglio Direttivo specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni relative alle modifiche dello statuto associativo e per la delibera di scioglimento e nomina dei liquidatori con attribuzione dei relativi poteri a norma dell'art. 25) del presente statuto.

La convocazione degli associati per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà effettuata almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea mediante spedizione dell'avviso di convocazione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dell'associato. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, purché con prova d'avvenuto ricevimento da parte dell'associato; l'avviso di convocazione deve inoltre essere affisso presso la bacheca della sede associativa.

L'avviso di convocazione deve specificare gli argomenti all'ordine del giorno; nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando sono presenti tutti gli associati aventi diritto al voto e tutti i consiglieri in carica alla data dell'assemblea

Art. 17) Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto intervenuti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto associativo, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.



Le deliberazioni dell'assemblea prese a norma di statuto, obbligano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso;

TITOLO VI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti fra gli associati, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Art. 19) Per essere nominati alla carica di membro del Consiglio Direttivo, gli associati devono essere iscritti all'Associazione da almeno 3 (tre) anni in modo continuativo. La candidatura di un associato a membro del Consiglio Direttivo deve essere inoltre proposta e formalizzata da un numero di associati almeno pari ad 1/5 (un quinto) di tutti gli associati dell'Associazione considerando, ai fini del suddetto calcolo, esclusivamente gli associati iscritti all'Associazione da almeno 1 (un) anno in modo continuativo.



La proposta di candidatura deve essere depositata in forma scritta, presso la sede associativa, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'assemblea di nomina delle cariche associative e deve contenere il nome dell'associato che si propone a membro del Consiglio Direttivo nonché i dati e la firma degli associati che ne propongono la candidatura.

Art. 20) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto per legge è riservato all'Assemblea;

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, scelti fra gli associati, tra i quali saranno eletti il Presidente ed, eventualmente, il Vice-Presidente, se non già nominati dall'assemblea.

Esso si riunisce nella sede dell'Associazione od altrove, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri.

La riunione è validamente costituita purché, sia presente almeno la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta.


Il Presidente del Consiglio Direttivo od il Vice-Presidente, se nominato, hanno la rappresentanza della società.

Al Consiglio Direttivo spetta di:


- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il Rendiconto Economico Finanziario dell'esercizio associativo;
- nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione, se non già nominati dall'Assemblea;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;



Statuto Associativo





11



- provvedere agli affari d'ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di spettanza dell'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- deliberare sugli eventuali rimborsi di spesa da riconoscere agli atleti, allenatori, dirigenti ed associati in genere di cui al precedente articolo 11);
- redigere, se ritenuto necessario, un Regolamento interno dell'Associazione al fine di coordinare al meglio l'attività associativa;
- redigere, ove necessario, un apposito regolamento interno associativo al fine di stabilire le modalità ed i criteri di nomina dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici tesserati ai sensi dell'articolo 13) del presente Statuto.

E' fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire la medesima carica in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva. Il Consiglio Direttivo é responsabile ed artefice dell'attività dell'Associazione; opera affinché lo sport sia costantemente proposto ai terzi, organizzando attività sportive aperte a tutti. Studia inoltre i contenuti ed i metodi dell'attività, fissando le direttive organizzative nel rispetto degli orientamenti generali. Dispone del patrimonio dell'associazione e, conseguentemente, stabilisce la priorità ed il sostenimento delle spese necessarie.

Per le modifiche al presente Statuto Associativo imposte da obblighi di legge e da regolamenti in genere emanati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, è competente il Consiglio Direttivo della Associazione Sportiva che dovrà deliberare l'adeguamento obbligatorio dello Statuto Associativo alle suddette modifiche con le maggioranze previste dallo Statuto medesimo; la delibera consigliare dovrà essere





registrata presso gli Uffici competenti e ratificata dall'assemblea degli associati nella prima riunione utile successiva all'adozione della delibera consigliare.

TITOLO VII

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 22) Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati. Al Presidente é attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale. In caso di sua assenza o d'impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente od, in assenza, al membro del Consiglio Direttivo più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed, in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso Consiglio dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

E' compito del Presidente promuovere l'attività del Consiglio, tutelare il perseguimento degli scopi associativi ed, ove necessari, sostituirsi negli incarichi vacanti.

TITOLO VIII

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 23) Il Collegio dei Revisori, quando ricorrono i presupposti di legge per la sua istituzione, é composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti nominati dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del rendiconto economico e finanziario di gestione alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, e presenta la relazione annuale sul rendiconto consuntivo.

TITOLO IX

ESERCIZIO ASSOCIATIVO - AVANZI E DISAVANZI DI GESTIONE

Art. 24) L'esercizio associativo inizia il 1° (primo) Gennaio e termina il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Alla fine d'ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla redazione del rendiconto economico e finanziario della gestione sociale che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Eventuali avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati al patrimonio o fondo comune dell'Associazione di cui all'articolo 6) per essere esclusivamente impiegati nell'attività associativa, oppure destinati a copertura di disavanzi di gestione derivanti da precedenti esercizi. Eventuali disavanzi di gestione dovranno essere ripianati tramite utilizzo di avanzi di gestione derivanti da precedenti esercizi, od attingendo al patrimonio o fondo comune associativo esistente, o ricorrendo alla contribuzione degli associati.


TITOLO X

SCIoglimento - ARBITRI


Art. 25) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con le maggioranze previste dall'art. 17) del presente statuto; in tal caso saranno nominati uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non associati.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, realizzate le attività, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio associativo residuo sarà devoluto, al fine di rispettare l'obbligo di devoluzione del medesimo a finalità sportive d'utilità generale, ad Enti e ad Associazioni in genere che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, quali Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti Nazionali di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, fatto salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.


Art. 26) Tutte le controversie di qualsiasi specie che potessero sorgere fra gli associati, il Consiglio Direttivo od alcuni membri di esso, i liquidatori e fra alcuni di essi, sulla



Statuto Associativo



14



Associazione e sempre che non vi ostino inderogabili norme di legge, saranno risolte inappellabilmente e senza formalità di procedura che non siano quelle del contraddittorio, da tre Arbitri amichevoli compositori da nominarsi uno per ciascuna dalle parti contendenti ed il terzo dai due Arbitri così nominati od, in caso di disaccordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia;

TITOLO XI

DISPOSIZIONE FINALE


Art. 27) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile in materia d'Associazioni ed Enti non commerciali, ad altre norme di legge vigenti sulle Associazioni Sportive Dilettantistiche, ed alle norme emanate dal C.O.N.I., dalle varie Federazione Sportive Nazionali, dal Centro Sportivo Italiano e da altri Enti di Promozione Sportiva in genere riconosciuti dalle leggi vigenti.

L'Associazione, ai sensi e per gli effetti della delibera C.O.N.I. n. 1273 del 15.07.2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti Nazionali di Promozione Sportiva, riconosciuti dal C.O.N.I., ai quali l'Associazione è affiliata od intende affiliarsi.


Reggio Emilia, li 15 Dicembre 2004

Il Consiglio Direttivo:

(Santini Giovanni)



(Artoni Massimiliano)



(Costi Daniele)

